Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 marzo 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 2 MARZO 1949:

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorsi a posti nei gradi iniziali dei vari ruoli del personale dell'Amministrazione del Ministero del commercio con l'estero.

Concorso per titoli e per esami a trentanove posti di vice segretario in prova (gruppo A), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato.

Concorso per titoli e per esami a sei posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo B), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato.

Concorso per titoli e per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato.

Concorso per titoli e per esami a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato.

Concorso per titoli e per esami nel ruolo tecnico a due posti di commissario principale (grado 9°, gruppo C), quattro posti di primo commissario (grado 10°, gruppo C), dieci posti di commissario (grado 11°, gruppo C) e venti posti di commissario aggiunto (grado 12°, gruppo C), riservato al personale del ruolo d'ordine di gruppo C del Ministero del commercio con l'estero.

Concorso per esami a trentotto posti di vice segretario in prova (gruppo A), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo B), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, nel ruolo d'ordine del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Concorso per esami a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

(da 611 a 619)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 2 MARZO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Cassa nazionale di previdenza - Società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1948. — **Comune di Capiago Intimiano (Como):** Annullamento di obbligazioni. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 3-8 febbraio 1949. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 7 e 8 febbraio 1949. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 9 e 10 febbraio 1949. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1 e 3 febbraio 1949.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 gennaio 1949, n. 35.

Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dovono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.

Art. 2.

Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari

a) al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;

b) al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;

c) al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal dirittore dell'ufficio autonomo cui l'impiegato è addetto.

Art. 3.

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari fino a lire 100 sono inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dal capo reparto o dall'ispettore di zona.

Art. 4.

Il limite dell'ammenda disciplinare applicabile ai ricevitori postali e telegrafici, ai collettori ed ai portalettere rurali, ai sensi degli articoli 304 e 334 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilito nel massimo di lire 200, e non può essere inferiore a lire 10.

Il limite di lire 20 di cui agli articoli 71, lettera *a*) e 110, lettera *a*) del regolamento delle ricevitorie, delle

agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, è elevato a lire 80.

Art. 5.

Restano in vigore le altre disposizioni concernenti le dette ammende disciplinari, che non contrastino con quelle contemplate nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Jervolino — Pella

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi

LEGGE 7 febbraio 1949, n. 36.

Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire trenta milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.

Art. 2.

L'ammortamento del mutuo, decorrente dal 1° gennaio successivo alla sua erogazione, avverrà in trenta annualità costanti posticipate, comprensive dell'interesse del 5,80 per cento.

Art. 3.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente edilizio di Reggio Calabria non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1888, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, che offrano adeguata garanzia.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno 1947, l'Ente edilizio di Reggio Calabria è esonerato dall'obbligo dell'accantonamento del 20 per cento dei fitti riscossi, di cui all'art. 28 del regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Tupini

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi

LEGGE 8 febbraio 1949, n. 37.

Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine in Roma è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni in aggiunta alle precedenti autorizzazioni disposte con i decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 365 e 28 gennaio 1948, n. 53.

Alla predetta spesa di lire 100 milioni sarà provveduto con apposita menzione alle note di variazioni in aumento delle entrate.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alla iscrizione della somma anzidetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione alle effettive necessità.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Pacciardi — Tupini

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi

LEGGE 14 febbraio 1949, n. 38.

Aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1° luglio 1948, è aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 14 febbraio 1949, n. 39.

Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 18-23 agosto 1948, che saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:

a) all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizioni e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidio per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonchè di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649.

Art. 2.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, indicati nella lettera *d)* del precedente art. 1 sono concessi dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Bari nella misura del 50 % della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare o da ricostruire devono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per i lavori da eseguire a norma della presente legge e per tutti gli atti e contratti relativi ai lavori stessi si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 4.

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge farà carico sui fondi stabiliti dalle note di variazioni delle entrate (3° provvedimento) del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, la relativa variazione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*. GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1948.

Ricostituzione del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Considerato che, a' sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 199, con il 30 giugno 1948 sono venute a scadere le attribuzioni del Consiglio di amministrazione provvisorio dell'Istituto centrale di statistica, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio superiore di statistica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica è così ricostituito, per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950:

Amoroso prof. Luigi, ordinario di economia politica all'Università di Roma;

Boldrini prof. Marcello, ordinario di statistica all'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano;

*Livi prof. Livio, ordinario di statistica all'Univer*sità di Firenze;

Niceforo prof. Alfredo, ordinario di statistica all'Università di Roma;

Pietra prof. Gaetano, ordinario di statistica all'Università di Padova;

Vinci prof. Felice, ordinario di statistica all'Università di Milano;

D'Addario prof. Raffaele, ordinario di statistica all'Università di Bari;

Maroi prof. Lanfranco, ordinario di demografia all'Università di Napoli;

Balducci prof. Gaetano, presidente di sezione della Corte dei conti, incaricato delle funzioni di ragioniere generale dello Stato;

Miraglia dott. Francesco, consigliere di Stato, capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Balbi dott. Alberto, direttore generale delle Dogane ed imposte dirette al Ministero delle finanze;

Saibante prof. Mario, dirigente nella Confederazione generale dell'industria italiana;

Fortunati prof. Paolo, dirigente nella Confederazione generale italiana del lavoro;

Golzio prof. Silvio, dirigente nella Libera confederazione generale italiana del lavoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 23, foglio n. 12. — FERRARI

(740)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1949.

Sostituzione del presidente dell'Ente fiera del levante, con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente fiera del levante, con sede in Bari, approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, e modificato con regi decreti 19 maggio 1938, n. 704, e 6 luglio 1940, n. 931;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1947, con il quale il dott. Leonardo Azzarita è nominato presidente dell'Ente fiera del levante di Bari;

Riconosciuta la necessità a seguito delle dimissioni presentate dal nominato dott. Azzarita di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il prof. Nicola Tridente è nominato presidente dell'Ente fiera del levante con sede in Bari, in sostituzione del dott. Leonardo Azzarita, dimissionario.

Roma, addì 16 febbraio 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LOMBARDO

(760)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1948.

Modificazioni alla tabella dei compensi per gli atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 69 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del testo unico anzidetto, approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, che approva la nuova tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, col quale vennero elevanti del 60 % i compensi per gli atti esecutivi previsti dalla tabella di cui al decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, per debiti di imposta superiori alle L. 500;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1963, che porta nuove modifiche alla tabella dei compensi per atti esecutivi, approvata col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1947, che proroga fino al 31 dicembre 1948 l'applicabilità delle norme contenute nel decreto Ministeriale 9 luglio 1945;

Ritenuta la necessità di introdurre nuovi ritocchi alla tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

All'articolo unico del decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, è sostituito il seguente:

« E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

per debito fino a L. 50 L. 10 (1);

per debito da L. 50,05 a » 100 L. 20;

(1) Il compenso non potrà mai superare il cinquanta per cento del debito.

per debito da L. 100,05 a L. 200 L. 30:
per debito da » 200,05 a » 500 L. 65.
per debito da » 500,05 a » 1.000 L. 110;
per debito da » 1.000,05 a » 2.000 L. 180;
per debito da » 2.000,05 a » 5.000 L. 300;
per debito da » 5.000,05 a » 10.000 L. 450;
per debito da » 10.000,05 a » 25.000 L. 600;
per debito da » 25.000,05 a » 50.000 L. 700;
per debito da » 50.000,05 a » 100.000 L. 1000;
per debito da » 100.000,05 a » 250.000 L. 1500;
per debito da » 250.000,05 a » 500.000 L. 2000;
per debito da » 500.000,05 a » 1.000.000 L. 2500;
per debito da » 1.000.000,05 a » 5.000.000 L. 3000;
per debito da » 5.000.000,05 a » 10.000.000 L. 4000;
per debito oltre » 10.000.000 L. 5000.

Art. 2.

Oltre a tali diritti, sono poste a carico del contribuente escusso le spese di inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia dell'avviso di asta immobiliare.

Art. 3.

Gli aumenti previsti dalla presente tabella rispetto alla tabella approvata col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono a favore degli esattori a compenso dei maggiori oneri di gestione.

Le presenti disposizioni entrano in vigore col 1° gennaio 1949 e saranno applicabili fino al 31 dicembre 1949.

Roma, addì 16 dicembre 1948

Il Ministro: VANONI

(757)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1948.

Iscrizione del trinciato Durhan nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1949 viene iscritto nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale, il sottoindicato tipo di trinciato di produzione americana e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

Durhan . . . . L. 5000 il kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 41. — EMANUELE

(743)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1949.

Messa in liquidazione della ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon » di Amonn Giorgio, con sede in Bolzano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale la ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon » con sede in Bolzano, è stata sottoposta a sindacato;

Ritenuto che la ditta stessa non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Visto l'art. 8 del citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, modificato dalla legge 17 luglio 1942, numero 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1940, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, via Castelmareccio, 3, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il ragioniere Baudo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(699)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1949.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima « O. Oetker », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 26 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 19 luglio 1948, e nei quotidiani « Il Sole » e « Il Tempo » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « A. Oetker », con sede in Milano, affidandone l'incarico al sequestratario dott. Sergio Curiel;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta che non sono state presentate al visto n. 2700 azioni che, da accertamenti eseguiti, risultano di proprietà di persone di nazionalità tedesca, residenti in Germania;

Visti i libri sociali dai quali risulta che in data 4 aprile 1935 fu deliberato l'aumento del capitale della Società da L. 270.000 a L. 500.000 mediante emissione di n. 2300 azioni di L. 100 ciascuna che risultano sot-

toscritte in data 16 marzo 1942, ma non emesse, essendo stati versati soltanto i 2/10 dell'importo complessivo;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti n. 5000 azioni della Società anonima « A. Oetker », con sede in Milano, di cui 2700 emesse e 2300 non emesse, non presentate al visto, che da accertamenti eseguiti sono risultate di persone di nazionalità tedesca residenti in Germania e cioè:

A) n. 60 rappresentate dal certificato n. 28, intestate a Walter Kraag di Heinrich, domiciliato a Bielefeld;

n. 40 rappresentate dal certificato n. 29, intestate come sopra;

n. 500 rappresentate dal certificato n. 30, intestate a Richard Kaselowsky di Richard, domiciliato a Bielefeld;

n. 200 rappresentate dal certificato n. 31, intestate come sopra;

n. 200 rappresentate dal certificato n. 32, intestate a Theodor Delius di Eduard, domiciliato a Bielefeld;

n. 500 rappresentate dal certificato n. 33, intestate come sopra;

n. 500 rappresentate dal certificato n. 34, intestate a Fritz von Kulmann di Ernesto, domiciliato a Bielefeld;

n. 500 rappresentate dal certificato n. 35, intestate a Walter Kraag di Heinrich, domiciliato a Bielefeld;

n. 200 rappresentate dal certificato n. 36, intestate come sopra.

B) n. 400 azioni che, come risulta dai libri sociali, sono state sottoscritte dal sig. Walter Kraag di Heinrich, domiciliato a Bielefeld, ma non sono state emesse;

n. 1000 azioni che, come risulta dai libri sociali, sono state sottoscritte dal sig. Richard Keselowsky di Richard, domiciliato a Bielefeld, ma non sono state emesse;

n. 400 azioni che, come risulta dai libri sociali, sono state sottoscritte dal sig. Theodor Delius di Eduard, domiciliato a Bielefeld, ma non sono state emesse;

n. 500 azioni che, come risulta dai libri sociali, sono state sottoscritte dal sig. Fritz von Kulmann, domiciliato a Bielefeld, ma non sono state emesse.

In luogo delle azioni di cui sopra, la Società anonima « A. Oetker », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno, ad ogni effetto, le azioni dichiarate inefficaci, e che sotto la vigilanza del sequestratario, saranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1949

Il Ministro: Pella

(725)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli, disegni e marchi che figureranno nella « XXVII Fiera internazionale dei campioni » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 18 gennaio 1949, con la quale il segretario generale dell'Ente autonomo per la « Fiera campionaria internazionale » di Padova chiede la protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera internazionale dei campioni » che avrà luogo in Padova dal 4 al 19 giugno 1949;

Decreta:

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera internazionale dei campioni », che avrà luogo in Padova dal 4 al 19 giugno 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 22 febbraio 1949

(744) *Il Ministro*: Lombardo

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1949.

Determinazione dei tipi e delle qualità di seme bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1950.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con il regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1950 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

A) *Razze gialle pure*: Giallo puro indigeno cinturato.

B) *Incroci a bozzolo giallo*: 1° Bigiallo chinese femmina oro x maschio giallo cinturato; 2° Bigiallo chinese oro x maschio giallo sferico; 3° Bigiallo chinese femmina gialla cinturata x maschio oro chinese; 4° Bigiallo chinese femmina gialla sferica x maschio oro chinese; 5° Incrocio chinese femmina bianca x maschio giallo sferico; 6° Incrocio chinese femmina bianca x maschio giallo cinturato.

C) *Razze pure a bozzolo bianco*: Adrianopoli e Bagdad.

D) *Incroci a bozzolo bianco*: Bianchi, indigeni (Novi A.XV-Italia 1937 I.R.37) x bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato.

Art. 2.

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuna delle anzidette razze ed incroci, la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

A) *Razze gialle pure*: Giallo puro indigeno cinturato . . . . 2,50 %

B) *Incroci a bozzolo giallo*:

1° Bigiallo chinese femmina oro x maschio giallo cinturato . . . . . 60 — %

2° Bigiallo chinese femmina oro x maschio giallo sferico . . . . 8 — %

3° Bigiallo chinese femmina gialla cinturata x maschio oro chinese . . . . . 12 — %

4° Bigiallo chinese femmina gialla sferica x maschio oro chinese . . . .
5° Incrocio chinese femmina bianca x maschio giallo sferico . . . . } 3,50 %

6° Incrocio chinese femmina bianca x maschio giallo cinturato . . . . 1 — %

C) *Razze pure a bozzolo bianco*: Adrianopoli e Bagdad . . . . 0,50 %

D) *Incroci a bozzolo bianco*: Bianchi indigeni (Novi A.XV-Italia 1937 I.R.37) x bianco chinese con prevalenza per i tipi a bozzolo sviluppato . . . . 12,50 %

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione, qualitativa e quantitativa, stabilendo quindi le percentuali fra le varie ditte produttrici e indicandone a ciascuna di esse la quota proporzionale delle razze ed incroci prescritti, che è tenuta a produrre in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1956, le Stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia delle denuncie trasmesse all'autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

(755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato Consolidato 3,50 % (1906), n. 454494 di annue L. 45,50, intestato a Pellegrini Desiderio fu Luigi, domiciliato a Giglio Isola (Grosseto), ed ipotecato a favore dell'Amministrazione delle poste per la cauzione dovuta da Pellegrini Cesare fu Luigi quale contabile pel servizio postale e telegrafico.

Poichè il detto certificato è mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(704)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1867 — Data: 19 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Falcigno Domenico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2307 — Data: 24 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione Banco di Roma, Udine — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 550 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Guerra Bruno fu Evaristo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25287 — Data: 29 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Carfora Alfonso fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Questanza esattoriale — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9944 — Data: 30 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: De Ippolitis Roberto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 6 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Bruno Adele fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 13 — Capitale L. 11.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5%	172819	5.000 —	Berio Elisa di Alessandro, dom. a Genova.	Berio Elisa di Alessandro, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Genova.
Id.	12709	950 —	Martini *Irene di Cigala*, moglie di Thaon di Revel Paolo, dom. in Roma.	Martini *de' Conti Cigala Maria Enrichetta Francesca Irene fu Enrico* moglie di Thaon di Revel Paolo, dom. in Roma.
Id.	171655	250 —	Maraschi *Pia* fu Edoardo, dom. in Vigevano (Pavia).	Maraschi *Clorinda Pia* fu Edoardo, dom. a Vigevano (Pavia).
Red. 3,50% (1934)	521801	112 —	Carrel Giuseppina fu *Damiano*, interdetta sotto la tutela di Gal Rosa fu Michele Giuseppe vedova di Collomb Lorenzo, dom. a Porta Littoria (Aosta).	Carrel Giuseppina fu *Celestino*, interdetta, ecc., come contro.
Id.	287944	360,50	Bettoni *Lino* fu Torquato, dom. a Castelleone (Cremona), con usufrutto a favore di Ciboldi *Selene* fu Angelo vedova di Bettoni Assuero.	Bettoni *Bortolo* fu Torquato, dom. a Castelleone (Cremona), con usufrutto a favore di Ciboldi *Luigia Selene Elisa*, ecc., come contro.
Rend. 5%	202170	90 —	Bettoni Bortolo fu Torquato, ecc., come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50% (1934)	367923	962,50	Mignone Giuseppe fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Forgione *Filomena* fu Giacinto ved. Mignone, dom. in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), con usufrutto a Forgione *Filomena* fu Giacinto vedova di Mignone Alfonso, dom. a Sant'Angelo dei Lombardi.	Mignone Giuseppe fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Forgione *Aurora Filomena* fu Giacinto ved. Mignone, dom. in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), con usufrutto a Forgione *Aurora Filomena* fu Giacinto vedova di Mignone Alfonso, dom. a Sant'Angelo dei Lombardi.
P. R. 3,50% (1934)	266244	1.155 —	Bernardini Laura, Ettore, Umberto, *Amedeo*, Virginia, Ida, Adele e Maria fu Dario, dom. in Palestrina (Roma), eredi indivisi di Macchi Luisa fu Giacomo, con usufrutto vitalizio a favore di Macchi Maria fu Giacomo e Macchi Guendalina fu Pietro.	Bernardini Laura, Ettore, Umberto, *Giacomo Annibale Amedeo* Virginia, ecc, come contro.
Cons. 3,50% (1906)	395344	1.750 —	Pastore Anna-Gemma di Giuseppe, minore emancipata sotto la curatela del marito Piceni *Girolamo* di Gaspare, dom. in Genova, vincolata.	Come contro, Piceni *Pietro Girolamo* di Gaspare, dom. in Genova, vincolata.
Rend. 5%	172292	3.600 —	Faramia Cristina fu Luigi, moglie di Roggero Mario, dom. in Torino, con usufrutto a Castagnone *Romilda* fu Giovanni vedova Faramia Luigi, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Castagnone *Edvige Romilda* fu Giovanni ved. Faramia Luigi, dom. a Torino.
Id.	6270	900 —	Torta Mario fu Secondo, dom. a Torino, con usufrutto a Fulcheri *Giuseppina* fu Bartolomeo, ved. di Torta Secondo, dom. a Cuneo.	Come contro, con usufrutto a Fulcheri *Margherita Giuseppina*, ecc., come contro.
Id.	6269	900 —	Torta Carlo fu Secondo, dom. a Torino, con usufrutto a Fulcheri *Giuseppina* fu Bartolomeo ved. di Torta Secondo, dom. a Cuneo.	Come contro con usufrutto a Fulcheri *Margherita Giuseppina* fu Bartolomeo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(702)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 48

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 1° marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,10
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	70,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,125
Id. 5 % 1936	92,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,575
Id. 5 % convertiti 1951	99,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 1° marzo 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dell'esecuzione del piano di ricostruzione di Ravenna

Con decreto Ministeriale 17 gennaio 1949, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Ravenna, approvato con decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, è stata prorogata a tutto il 20 gennaio 1951.

(748)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8 ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari;

Vista la nota del Prefetto di Bari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Iacobellis Maria, deceduta, con l'ostetrica condotta Mastronardi Lacarbonara Vincenza quale componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Iacobellis Maria, deceduta, è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Bari, l'ostetrica condotta Mastronardi Lacarbonara Vincenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(706)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8 ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1948, n. 20408. 2/7442, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino;

Vista la nota del Prefetto di Avellino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dottor Uberto Degli Uberti, trasferito in altra sede, con il dottor Giuseppe Rossi nella qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dottor Uberto Degli Uberti, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino, il dottor Giuseppe Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(707)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a sessantadue posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza, riservato al personale statale di altri ruoli organici.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 marzo 1948, n. 246, con cui è approvato il regolamento d'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207;

Visti gli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativi alle riserve di posti in favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio, ed in favore del personale statale non di ruolo da iscrivere nei ruoli speciali transitori;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di sessantadue alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C).

Il suddetto concorso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli interessati, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante dovrà fare esplicita dichiarazione di non essere iscritto ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione ad un partito, di essere disposto a dimettersi ove consegua la nomina.

Non sono ammessi a concorrere le donne ai sensi dell'art. 4 del regolamento 4 gennaio 1920, n. 39, per l'esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per i fogli successivi.

2. — Certificato medico legalizzato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, da un medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o da un medico militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un medico di fiducia.

3. — Stato di servizio militare o copia del foglio matricolare in carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva, legalizzato, su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti esibiranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona d'operazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità militari in carta da bollo da L. 24: tale dichiarazione dovrà essere stata rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, comprovando tale qualità con le modalità di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo.

4. — Titolo originale di studio o copia autentica notarile legalizzata.

5. — Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole.

6. — Tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per l'interno, non motivato e non soggetto ad alcun gravame potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di grado non inferiore al 6° che la presiede; da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di grado non inferiore all'8° e da un archivista capo di pubblica sicurezza od impiegato di polizia di 1ª classe.

Un funzionario addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di dieci punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai diciotto trentesimi.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, durante il quale percepiranno l'assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, nonchè gli altri assegni previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e successive modificazioni.

Il direttore capo della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1949
Registro Interno n. 5, foglio n. 307. — VILLA

(651)

Concorso per esami a sessantasei posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo C)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, con il quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, numero 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 19 marzo 1948, n. 246, con cui è stato approvato il regolamento d'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207;

Visti gli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativi alle riserve di posti in favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio, ed in favore del personale statale non di ruolo da iscrivere nei ruoli speciali transitori;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantasei posti d'alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo C).

Non sono ammessi a concorrere le donne ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 4 gennaio 1920, n. 39, per l'esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207 e dell'art. 6 del decreto Presidenziale 19 marzo 1948, numero 246, al personale civile statale non di ruolo, in servivio alla data del presente bando, che, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al presente concorso, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni d'impiegato d'ordine presso Amministrazioni statali, che sia munito del titolo di studio di cui al successivo art. 2 e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elenco, in duplice copia, dei documenti allegati.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante dovrà fare esplicita dichiarazione di non essere iscritto ad alcun partito politico oppure, in caso d'iscrizione ad un partito, d'essere disposto a dimettersi ove consegua la nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo anno d'età e non superato quello di trenta anni.

Detto limite d'età è elevato:

I) di cinque anni per coloro:

che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ad operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

II) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalla legge razziale, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi d'età pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo d'età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite d'età è elevato a 39 anni nei riguardi dei capi di famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite massimo d'età, inoltre, è elevato a 45 anni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto, peraltro, assorbe ogni altra elevazione dei limiti d'età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo d'età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili statali di ruolo ovvero impiegati civili statali non di ruolo che abbiano almeno due anni di ininterrotto servizio.

2. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un medico di fiducia.

7. — Stato di servizio militare o copia del foglio matricolare in carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, legalizzato, su foglio bollato da L. 24.

I candidati ex combattenti esibiranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona d'operazioni da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo da L. 24: tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante la apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, comprovando tale qualità con le modalità di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo.

8. — Titolo originale di studio o copia autentica notarile legalizzata.

9. — Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto dai coniugati soltanto con o senza prole o dai vedovi con prole.

10. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per i fogli successivi. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale esibiranno, invece, uno stato di servizio civile dal quale risulti il lodevole servizio prestato presso l'Amministrazione cui dipendono.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Gli aspiranti che dimostrino di essere impiegati di ruolo presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 10 dell'art. 4.

Gli aspiranti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine. I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi dovranno presentare nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei

coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito dall'art. 5, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad alunno d'ordine di pubblica sicurezza senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli aspiranti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'interno, non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 10.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri e nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di diritto penale;

2) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

3) prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se gli aspiranti non avranno ottenuto la votazione di sei decimi e dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nel luogo e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami scritti, dalla Prefettura della provincia in cui avranno presentata la domanda d'ammissione.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, nonchè di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza spetterà al più anziano di età.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, alunni d'ordine di pubblica sicurezza in prova. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio ai sensi dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, nonchè gli altri assegni previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e successive modificazioni.

Il direttore capo divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1949
Registro Interno n. 5, *foglio n.* 308. — VILLA

(652)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nella Guardia di finanza fra i subalterni di complemento laureati del Corpo stesso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1579, che autorizza il Ministro per le finanze a bandire un concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza da trarsi dai subalterni di complemento laureati del Corpo stesso;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nella Guardia di finanza fra i subalterni di complemento laureati del Corpo stesso.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i subalterni di complemento della Guardia di finanza, in servizio od in congedo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver superato il 40° anno di età;

b) aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero il diploma di magistero in economia e diritto o in economia aziendale;

c) avere statura non inferiore a m. 1,65 e possedere la piena idoneità fisica al servizio incondizionato nel Corpo;

d) aver prestato nel Corpo almeno due anni di effettivo servizio col grado di tenente o sottotenente di complemento;

e) aver partecipato alla guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione ovvero aver conseguito la qualifica di partigiano combattente o di patriota ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni, ovvero essere reduce dalla prigionia o deportazione;

f) essere stati discriminati ovvero prosciolti nel giudizio di epurazione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;

g) appartenere a famiglia di accertata onorabilità ed aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

I requisiti anzidetti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, unitamente ai documenti prescritti, deve essere indirizzata e spedita, a mezzo posta raccomandata, diret-

tamente al Comando generale della guardia di finanza in Roma, sia dai concorrenti in servizio sia da quelli in congedo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario dell'ufficio postale di Roma, da riportarsi a cura del Comando generale in testa alla domanda stessa.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Dell'avvenuta presentazione della domanda i concorrenti in servizio daranno comunicazione scritta ai diretti superiori, tramite gerarchico.

La domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) grado, cognome e nome, paternità e data di nascita del concorrente;

b) titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) comando di legione cui è in forza il candidato;

e) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi o ritardi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di sessanta giorni, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti, saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti

1. — Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore.

2. — Diploma di laurea in originale o copia autentica notarile, debitamente legalizzata, comprovante il possesso del titolo di studio prescritto. Tale documento può essere sostituito, in via provvisoria, da un certificato rilasciato dal rettore dell'università (carta da bollo da L. 24).

3. — Certificato rilasciato dal rettore dell'università in carta da bollo da L. 24 da cui risultino i voti riportati negli esami sostenuti per ciascuna materia della Facoltà e nell'esame di laurea.

4. — Certificato generale (carta bollata da L. 60) di data non anteriore di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento.

5. — Certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto.

6. — Certificato di stato libero o stato di famiglia (carta bollata da L. 24), da rilasciarsi dal sindaco del Comune di nascita del candidato e legalizzato dal prefetto.

7. — Copia dello stato di servizio per i concorrenti impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, con i giudizi annuali di qualifica.

8. — Ogni altro documento che fosse ritenuto dai concorrenti utile, quale titolo valutabile ai fini della graduatoria di merito del concorso, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Per i documenti non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo sarà assegnato ai concorrenti un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Art. 5.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6; quelli che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 4 e 5 del precedente art. 4.

I concorrenti in congedo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, negli enti locali e parastatali, negli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato e nelle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, dovranno allegare alle domande un attestato rilasciato dalla propria Amministrazione da cui risulti l'avvenuta discriminazione agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Comando generale della guardia di finanza, dopo aver verificato la regolarità formale delle domande e dei documenti allegati, provvederà a raccogliere i seguenti atti:

a) libretto personale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi, compilato ed annotato dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

d) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, per coloro che siano in congedo. Tale rapporto sarà redatto ed annotato dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note di qualifica;

e) rapporto sulla condotta civile e morale e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sulla eventuale esistenza di malattie di carattere ereditario, per i concorrenti non in servizio nel Corpo. Se questi ultimi sono ammogliati, saranno assunte informazioni anche sul conto della consorte e della sua famiglia.

Le informazioni dovranno essere raccolte dai Comandi retti da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto;

f) dichiarazione del casellario generale giudiziale.

Art. 7.

Il comandante generale della Guardia di finanza, su proposta della Commissione di cui al successivo art. 10, può, con sua determinazione, negare la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato, qualora le informazioni assunte non risultino soddisfacenti.

Art. 8.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni e presso i Comandi della guardia di finanza che saranno designati dal Comando generale;

b) visita di appello, in Roma, presso il Comando dell'accademia e scuola di applicazione della guardia di finanza, nei giorni che verranno stabiliti dal Comando generale.

Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili alla visita medica di cui alla lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I candidati dichiarati inabili anche alla visita di appello, o che vi abbiano rinunziato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal comandante generale della Guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà specialmente accertato che i candidati:

a) abbiano costituzione fisica sana, particolarmente robusta ed atta alla montagna;

b) abbiano statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

c) abbiano acutezza visiva non inferiore a 5/10 in ciascun occhio misurata separatamente senza lenti correttive, a 5 metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac ed abbiano normale il senso cromatico;

d) percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

e) non siano privi di più di cinque denti, purchè non contrapposti. Saranno tollerati quattro denti cariati superficialmente e protesi dentarie possibilmente fisse;

f) saranno cause di eliminazione: la balbuzie anche in forma lievissima; il cattivo atteggiamento dei piedi e l'appiattimento della volta plantare; il varicocele di qualsiasi grado.

Non saranno motivi di inidoneità le menomazioni derivanti da fatti di guerra, tranne che non siano di tale gravità da rendere il candidato non perfettamente idoneo al servizio del Corpo.

Per ogni candidato verrà compilato apposito processo verbale che, firmato da tutti i membri, sarà trasmesso al Comando generale.

I candidati che non si presenteranno alla visita medica alla data stabilita perderanno il diritto al concorso.

Art. 10.

Apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dei seguenti ufficiali del Corpo:
un ufficiale generale, presidente;
due colonnelli, membri;
due tenenti colonnelli o maggiori, membri, dei quali quello con minore grado o meno anziano funge da segretario, procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma del presente bando.

In caso di impedimento, è ammessa la sostituzione dei componenti della Commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare sono i seguenti:
a) titoli di studio;
b) benemerenze di guerra, costituite da:
ricompense al valor militare;
avanzamento per meriti di guerra;
ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;
d) ricompense al valor civile.

Art. 11.

Per la valutazione dei titoli di cui al precedente articolo è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:
25 punti per i titoli di studio;
25 punti per benemerenze di guerra;
45 punti per le qualità professionali e militari;
5 punti per le ricompense al valor civile.

I 45 punti assegnati per i titoli riferentisi alle qualità professionali e militari sono suddivisi come segue:
da 1 a 30 per le qualità professionali in genere;
da 1 a 10 per le qualità militari e combattentistiche;
da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli entro i limiti sopra indicati saranno stabiliti, in via preliminare, dalla Commissione di cui al precedente art. 10.

I candidati che non riporteranno almeno 10 punti per le qualità professionali in genere saranno senz'altro dichiarati non idonei.

Art. 12.

Il totale dei punti parziali costituisce la classifica di ogni concorrente ai fini della formazione della graduatoria del concorso, che sarà approvata con decreto Ministeriale.

A parità di classifica, la precedenza in graduatoria è stabilita successivamente:
dalla maggiore anzianità di servizio da ufficiale;
dal maggior punteggio delle benemerenze di guerra;
dall'essere orfano di caduto in guerra e dall'avere avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
dai maggiori titoli di studio;
dall'età.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun titolo a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo a norma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1948, n. 1579, debbono frequentare apposito corso tecnico professionale della durata di quattro mesi presso l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza in Roma e sostenere gli esami finali del corso nelle materie di cui all'art. 6 della legge anzidetta.

Art. 14.

I sottotenenti che abbiano superato tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e conseguono la promozione al grado di tenente con l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la graduatoria finale del corso e con anzianità relativa determinata dal posto occupato nella graduatoria medesima, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

Art. 15.

I sottotenenti che negli esami finali del corso tecnico-professionale di cui al precedente art. 13 abbiano riportato in una o più materie un punto inferiore ai dieci ventesimi cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, sono ricollocati in congedo e reiscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di complemento, nel quale conservano il grado e l'anzianità da essi posseduti anteriormente al loro trasferimento nel servizio permanente effettivo.

Art. 16.

Il ricollocamento in congedo con la conseguente reiscrizione di ufficio dei sottotenenti ammessi al corso nel ruolo degli ufficiali di complemento può avvenire anche durante il corso medesimo per rinunzia degli interessati o per gravi motivi disciplinari su proposta del comandante generale del Corpo approvata dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1949
Registro finanze n. 3, *foglio n.* 171. — LESEN

(751)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.